

REGIONE PUGLIA

Relazione al disegno di legge, d'iniziativa della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sanità, sull'istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.

1. PRINCIPI ORGANIZZATIVI.

E' noto come attualmente il pronto soccorso extraospedaliero avvenga in modo disorganizzato, da vari soggetti o associazioni, o per iniziativa di privati. Anche la stampa ha illustrato recentemente i gravi pericoli insiti in tale sistema per l'avente bisogno, il quale, a volte (specie in casi di traumatizzati della strada), ne ricava più danno che beneficio per l'inadeguatezza dell'intervento. Per altro verso, la pluralità dei soggetti operanti e la non sempre garantita disponibilità rendono il soccorso a volte intempestivo, con pericolo gravissimo per alcuni tipi di aventi bisogno (infartuati e abbisognavoli di pratiche rianimatorie per es., per i quali il minimo ritardo causa conseguenza fatali).

Dalle accennate considerazioni si evince subito il principio-base per la organizzazione di un moderno e adeguato servizio di pronto soccorso, che deve far perno su un'unica rete di presidi, strutturalmente e funzionalmente collegati a quello ospedaliero.

I principi cui deve obbedire un servizio di pronto soccorso dunque sono principalmente i seguenti:

a) necessità che l'avente bisogno riceva assistenza sanitaria dal punto di "raccolta", dal luogo cioè in cui si sia verificato l'evento dannoso;

b) necessità che il soccorso avvenga in collegamento funzionale con i servizi ospedalieri, in modo da garantire l'assistenza adeguata al caso.

Il principio sub a) richiede che l'ospedale, o meglio il ser

h

REGIONE PUGLIA

- 2 -

vizio ospedaliero si "proietta" al di fuori del centro operativo abituale (sede ospedaliera).

In concreto, l'organizzazione ospedaliera e l'attività assistenziale deve aggredire l'evento dannoso possibilmente nel momento, certamente dal luogo ove esso si verifica.

Il principio sub b), invece, riguarda un successivo aspetto del problema del pronto soccorso: l'adeguatezza al caso dell'intervento.

Si tratta cioè di offrire all'avente bisogno non genericamente un ricovero e quindi una prestazione ospedaliera, per quanto qualificata, bensì quel tipo di assistenza che le condizioni dell'interessato richiedono, tipi di assistenza che vanno dai servizi generali (medicina, chirurgia, ostetricia ecc.) a quelli via via più specializzati (neurochirurgia, rianimazione, terapie cardiologiche ecc.).

Occorre, pertanto, realizzare una nuova struttura operativa autonoma di pronto soccorso, un nuovo modulo di organizzazione, che corrisponda in aderenza ai principi sopra esposti, alle seguenti caratteristiche:

- generalità: presenza di punti di chiamata d'intervento in tutto il territorio regionale;
- reperibilità: dislocazione del servizio solo presso Ospedali o punti operativi idonei, unificando in ogni caso i sistemi di chiamata (numero telefonico unico, possibilmente);
- qualità di prestazioni: mezzi e attrezzature idonee e collegamento immediato, continuo e diretto con i servizi ospedalieri;
- adeguatezza dell'intervento: possibilità di indirizzamento verso il servizio ospedaliero necessario al caso.

A

REGIONE PUGLIA

- 3 -

2. MEZZI OPERATIVI.

Per rendere operativo un servizio di pronto soccorso alla stregua dei principi e dei criteri organizzativi esposti occorrono mezzi mobili idonei, attrezzati in modo da far fronte alle evenienze più pericolose per la salute (a volte per la salvezza) del soccorrendo.

Inoltre, non può assolutamente prescindere dalla possibilità di collegamento diretto, immediato, continuo con i servizi ospedalieri.

I mezzi, che devono viaggiare con a bordo personale sanitario e specializzato, devono essere attrezzati con strumentazione dalla più semplice (strumenti per piccola chirurgia, medicazione e simili) alla più complessa (attrezzatura per rianimazione, intervento cardiologico, per trasfusione ecc.).

La strumentazione in dotazione deve garantire la possibilità non solo di intervento, ma anche di "mantenimento" dell'ammalato fino al raggiungimento dell'ospedale dotato del servizio adeguato.

Infatti, una peculiarità del servizio è che l'ammalato non viene trasportato necessariamente verso l'ospedale più vicino, ma solo verso l'ospedale dotato del servizio adeguato: di modo che, per esempio, un traumatizzato grave che abbisogni di intervento neurochirurgico non viene soccorso e trasportato presso un ospedale dotato del semplice servizio di chirurgia, ma presso uno che sia dotato del servizio necessario (neurochirurgico, appunto).

Ora, ciò è possibile solo se esiste un collegamento diretto, durante il soccorso, tra ospedale e mezzo mobile e tra ospedali ed altri ospedali.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Un esempio chiarirà meglio quanto sopra è detto.

Verificatosi un evento (incidente stradale, sul lavoro, in farto, per es.) si sollecita l'intervento sanitario invocando l'intervento di soccorso (o telefonando, possibilmente, utilizzando sempre, in qualsiasi luogo, un numero telefonico).

Dopodichè, nessun'altra operazione deve essere effettuata dai richiedenti, tantomeno cercare di trasportare l'ammalato di propria iniziativa.

Ricevuta la chiamata, il pronto soccorso ospedaliero invia il mezzo mobile. Questo, rilevato l'avente bisogno, ne pratica in percorso un primo trattamento e contemporaneamente riferisce (per radio: in via diretta) al proprio centro operativo o a quello più vi cino: in modo che ne riceva istruzioni sul trattamento e soprattutto indicazione sull'indirizzamento.

Il mezzo, pertanto, non rimane mai isolato: ma è costantemente seguito. Ove poi per necessità debba allontanarsi dalla zona operativa propria, via via entra in contatto con i successivi ospedali, fino a quello di arrivo, il quale, poi, avrà già avuto notizia nel frattempo, per cui potrà disporsi al trattamento definitivo con anticipo.

Il mezzo mobile, intanto, procede alle pratiche assistenziali più urgenti, quali gli interventi immediati chirurgici, rianimatori, trasfusionali ecc.

Con tale sistema si evita:

- il soccorso anonimo, pericoloso e inadeguato;
- il trasporto presso ospedali non attrezzati per la cura e gli eventuali trasbordi;
- la tempestività e la continuità di intervento.

./..

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Praticamente, poi, tutto il sistema si basa sui mezzi e sulle comunicazioni.

I mezzi devono avere le caratteristiche dette; le comunicazioni devono avvenire per via radio, indipendentemente dai sistemi ordinari di comunicazione.

Ove ciò avvenisse, non si potrebbe garantire l'autonomia del sistema e la sicurezza di continuità.

Tale sicurezza non potrebbe essere garantita nemmeno ove si utilizzassero linee telefoniche autonome.

Difatti, queste sono sottoposte a tutte le avarie proprie di strumentazione simile.

Si potrebbe verificare proprio il caso che, in occasione di incidenti o avversità che neutralizzino le linee telefoniche, occorra poter disporre delle comunicazioni di soccorso (eventi atmosferici, per es., o incidenti che coinvolgano appunto le linee e i loro sostegni ecc.).

Col piano di riparto della quota parte spettante alla Regione del fondo nazionale ospedaliero relativo agli anni 1967-71, piano approvato con decisione unanime dal Consiglio regionale nella seduta del 13 luglio 1972, è stato delineato, tra l'altro, un servizio generale di pronto soccorso.

E' stato previsto, infatti, il finanziamento di n. 35 centri mobili di rianimazione (ambulanze complete di ogni attrezzatura idonea a garantire il primo trattamento degli ammalati più gravi) e n. 36 ambulanze per "traumatizzati gravi", con dislocazione "strategica" al fine di costituire una prima rete operativa, che sarà quindi via via integrata.

./..

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Per tutti i mezzi e gli ospedali che ne sono dotati è previsto il finanziamento di un sistema radio VHF, la cui realizzazione è in corso a cura dell'Ospedale Consorziale di Bari, che, per la sua posizione, assume la funzione di "capo-maglia".

Il sistema dovrà quindi essere integrato.

Col disegno di legge che si presenta all'attenzione del Consiglio si provvede appunto alla istituzionalizzazione del servizio e se ne dettano norme per la funzionalità.

La legge, si ritiene, è necessaria. Infatti, il pronto soccorso "esterno" non rientra nei compiti istituzionali degli enti ospedalieri.

*Prato
29.1.75*

67

REGIONE PUGLIA

PROGETTO DI DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLA SICUREZZA SOCIALE, ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA, CONCERNENTE L'"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI PRONTO SOCCORSO".

REGIONE PUGLIA

"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DI PRONTO SOCCORSO"

CAPO 1° - GENERALITA'

Art. 1

E' istituito il servizio regionale di pronto soccorso.

Il servizio predetto consiste nell'organizzazione di presidi sanitari, mezzi di trasporto e di collegamento, di personale sanitario, parasanitario, tecnico e ausiliario, predisposta a prelevare l'abbisognevole di cure mediche in ambito ospedaliero, a provvedere alla prima diagnosi, al trattamento d'urgenza e al trasporto fino al presidio ospedaliero idoneo per la diagnosi definitiva e la terapia adeguata.

CAPO 2° - L'ORGANIZZAZIONE

Art. 2

All'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono obbligati tutti gli enti ospedalieri e gli enti che gestiscano ospedali classificati a norma della legge 12 febbraio 1968 n. 132.

Gli amministratori degli enti ospedalieri e de

...



REGIONE PUGLIA

- 2 -

gli enti obbligati all'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso sono responsabili della gestione e del funzionamento del servizio nonché della continua efficienza dei mezzi allo stesso adibiti.

Attesa la necessità di procedere gradualmente all'attuazione del servizio, all'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma ciascuno degli enti suddetti sarà chiamato con decreto del presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui al successivo art. 10.

Nel medesimo decreto saranno indicate modalità e termini per l'applicazione della presente legge.

In caso di inadempienza si procederà in via sostitutiva.

Art. 3

Il servizio di cui alla presente legge è assicurato dal personale addetto al servizio di pronto soccorso presso ciascun ospedale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo.

Le variazioni degli organici del personale addetto al servizio di pronto soccorso, necessari per l'applicazione della presente legge, anche sotto il profilo della programmazione tecnica specifica, devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Giunta regionale, che provvede su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera.

./..



REGIONE PUGLIA

- 3 -

Art. 4

Gli enti ospedalieri chiamati all'espletamento del servizio di pronto soccorso, al fine di adeguatamente articolare e rendere maggiormente efficiente il servizio stesso, possono assorbire i presidi, i mezzi ed il personale di istituzioni pubbliche che perseguano finalità di assistenza e soccorso, ove le stesse lo consentano ovvero lo richiedano.

Il trasferimento dei presidi dei mezzi e del personale può avvenire a titolo gratuito e deve essere autorizzato dalla Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10.

Art. 5

Nei centri abitati, in cui il piano regionale ospedaliero non preveda l'istituzione di ospedali, o fino all'attivazione di questi ove siano previsti, nei quali, avuto riguardo alla popolazione residente ed alla distanza del più vicino ospedale, si ravvisi l'opportunità di un presidio fisso di pronto soccorso, i rispettivi comuni, ovvero consorzi di comuni, comunità montane e consorzi socio-sanitari, possono proporre l'istituzione alla Giunta regionale.

REGIONE PUGLIA

- 4 -

Tali presidi fissi extraospedalieri devono essere dotati di locali aventi i requisiti fissati dalla commissione di cui al successivo art. 10, di mezzi per il trasporto e dei mezzi di collegamento con gli ospedali, secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

I comuni, i consorzi di comuni e socio-sanitari e le comunità montane autorizzati all'esercizio dei presidi fissi extraospedalieri beneficiano dei contributi regionali secondo le disposizioni di cui al capo 4°.


Art. 6

L'istituzione dei presidi di cui al precedente articolo deve essere approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, sentita la commissione di cui all'art. 10.

L'istituzione dei suddetti presidi è concessa ove sussistano giustificati motivi, nonché ove l'organizzazione prevista garantisca, per idoneità dei locali proposti, numero e qualificazione del personale sanitario, infermieristico, tecnico e ausiliario, la continuità e l'efficienza del servizio.

L'erogazione dei contributi di cui ai successivi articoli è condizionata all'effettiva presenza ed

./...



REGIONE PUGLIA

- 5 -

efficienza dell'organizzazione prevista da direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la commissione consultiva.


Ove l'organizzazione prevista per i suddetti presidi venga a mancare o riduca la efficienza originaria ovvero vengano a mancare i motivi che abbiano indotto l'istituzione del presidio, la Giunta regionale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 10, dispone la chiusura del presidio, la sospensione delle contribuzioni ed il trasferimento presso altro ente dei mezzi esistenti nel presidio soppresso.

Art. 7

I presidi fissi extraospedalieri di cui agli articoli 5 e 6 possono essere istituiti anche per limitati periodi dell'anno nelle zone di affluenza temporanea di popolazione.

Art. 8

La Giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 10, può disporre il trasferimento dei mezzi da un presidio ad altro ove le esigenze funzionali del servizio lo richiedano.



REGIONE PUGLIA

- 6 -

CAPO 3° - I MEZZI

Art. 9

I mezzi per l'espletamento del servizio regionale di pronto soccorso consistono in:

a) ambulanze attrezzate e dotate di apparecchiature speciali per traumatizzati gravi e fornite di apparecchiature per la rianimazione e l'assistenza per le insufficienze cardiache;

b) elicotteri attrezzati per il trasporto di ammalati;

c) sistema di collegamento a mezzo radio-telefono e telefono.

I mezzi di cui al comma precedente, salvo quanto disposto per il servizio radiofonico, sono acquistati, con finanziamento a totale carico della Regione, dagli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2.

I mezzi mobili potranno essere utilizzati, compatibilmente con le esigenze del servizio di cui alla presente legge, per l'espletamento dei compiti istituzionali degli enti ospedalieri e degli enti che gestiscono ospedali classificati a norma della legge 12/2/1968 n. 132.

REGIONE PUGLIA

- 7 -

Art. 10

Al fine di garantire l'uniformità del servizio, la Giunta regionale stabilisce, sentita apposita commissione tecnico-consultiva, i requisiti che devono essere posseduti dal personale, dalle ambulanze e dagli elicotteri adibiti all'espletamento del servizio, nonché dai mezzi strumentali e terapeutici necessari al servizio di pronto soccorso.

La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla Giunta regionale, è presieduta dall'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario di ospedale, da cinque specialisti ospedalieri, dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia d'urgenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia ed un traumatologo.

La commissione dà indicazioni sull'organizzazione e il coordinamento del servizio, sull'istituzione dei presidi, sulla organizzazione degli stessi e sui corsi di addestramento obbligatorio per il personale.

Art. 11

Tutti i presidi, mobili e fissi, ospedalieri ed extraospedalieri, del servizio regionale di pronto

./..



REGIONE PUGLIA

- 8 -

soccorso, devono essere collegati a mezzo di un sistema radiofonico facente capo all'ospedale Consorziale di Bari.

All'atto dell'attivazione sono inseriti nella rete di collegamento a mezzo radio i presidi di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 e i dipendenti mezzi mobili.

Art. 12

Il sistema radiofonico di cui al precedente articolo fa capo all'ospedale Consorziale di Bari, che è titolare delle concessioni amministrative necessarie.

Il predetto ente ospedaliero cura l'organizzazione e l'efficienza operativa del servizio secondo indicazioni dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, il quale provvede sentita la commissione di cui all'art. 10.

La manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema è effettuata dall'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari anche tramite ditte specializzate, previo conforme parere della Giunta regionale.

Gli enti di cui all'art. 2, i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari, interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni impartite dall'ente organizzatore nonchè a permettere l'accesso del personale addetto all'installazione ed alla manutenzione degli impianti funzionanti presso i propri presidi fissi e mobili.

REGIONE PUGLIA

- 9 -

Essi, inoltre, devono comunicare all'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari ogni informazione circa l'organizzazione e l'efficienza del servizio e degli impianti.

CAPO 4° - INTERVENTI FINANZIARI E NORME FINANZIARIE

Art. 13

Le spese per l'acquisto, da parte degli enti incaricati del servizio a norma dell'art. 2, dei mezzi mobili destinati al servizio regionale di pronto soccorso sono a totale carico della Regione.

Le spese di gestione dei suddetti mezzi mobili, ivi comprese quelle a carattere straordinario, sono a carico della Regione fino alla concorrenza dell'80% della somma dimostrata a tale scopo dall'ente proprietario.

A totale carico di quest'ultimo rimane la spesa relativa al personale addetto.

Art. 14

La spesa relativa all'installazione e alla gestione, ivi compresa quella di manutenzione, del sistema di collegamento a mezzo radio è a totale carico della Regione, che ne fa accredito, previa dimostrazione particolareggiata, all'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.

La spesa relativa al personale addetto è a carico dell'ente proprietario del presidio presso il qua-

./..



REGIONE PUGLIA

- 10 -

le il personale medesimo presta servizio.

L'ente ospedaliero ospedale Conserziato di
ri è tenuto a curare l'installazione, l'organizzazione
e la manutenzione degli impianti per il collegamento
dio.

A tal fine gli enti, i comuni, i consorzi
comuni, le comunità montane ed i consorzi socio-sanitari
interessati sono tenuti ad attenersi alle disposizioni
dell'ente organizzatore, nonchè a permettere l'uso
so del personale addetto all'installazione ed alla
manutenzione agli impianti funzionanti presso i propri
presidi fissi e mobili.

Art. 15

Salvo quanto previsto negli articoli precedenti,
ti, la Regione concorre alle spese di installazione e
stione, escluse quelle relative ai locali, dei presidi
fissi extraospedalieri di pronto soccorso di cui agli
articoli 5, 6 e 7.

A tal fine la Giunta è autorizzata a concedere
ai comuni, previa dimostrazione della spesa, su proposta
dell'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanita-
ria ed ospedaliera, contributo fino al 50 per cento della
spesa di installazione e del 50 per cento del totale
della spesa di gestione, ivi compresa quella relativa
al personale sanitario, parasanitario, tecnico e qualun-
quale altro addetto.

Ove i suddetti presidi siano installati e gestiti
ti da consorzi di comuni, comunità montane o consorzi

h

REGIONE PUGLIA

- 11 -

cio-sanitari, il contributo sulle spese di installazione è elevabile fino al 100 per cento e quello sulle spese di gestione fino all'ottanta per cento del totale.

Al comune delle Isole Tremiti è riservato il trattamento previsto per i consorzi di comuni. Il contributo relativo alle spese di installazione del servizio presso detto comune può includere quelle concernenti i locali.

Il presidio presso il comune delle Isole Tremiti è dotato di attrezzature speciali di pronto soccorso in relazione alla particolare posizione ed alle attività turistico-sportive ivi esercitate.

Art. 16

Le spese conseguenti all'acquisto ed al rinnovo dei mezzi di cui all'art. 9 sono a totale carico della Regione.

L'accertamento di "fuori uso" dell'apparecchiatura è espletato dagli uffici tecnici della Regione.

Dalla spesa occorrente al rinnovo del mezzo vanno dedotte le somme recuperate dalla vendita del materiale dichiarato "fuori uso" e le eventuali somme dovute da terzi.

Agli acquisti provvedono le amministrazioni interessate tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 9 e seguenti, ed in ogni caso delle esigenze

./...



REGIONE PUGLIA

- 12 -

di uniformità dei mezzi addetti al servizio, salvo per i servizi radio, cui provvede l'ente ospedaliero ospedale Consorziale di Bari.

Art. 17

I mezzi mobili dovranno essere di colore bianco, con fascia laterale di colore azzurro, sulla quale figurì la scritta "REGIONE PUGLIA - Servizio regionale di pronto soccorso" seguita dalla denominazione dell'ente proprietario del mezzo stesso.

Art. 18

Sono immediatamente adibiti al servizio di cui alla presente legge i mezzi mobili ed il sistema di collegamento radio finanziati con i contributi concessi con deliberazione del Consiglio regionale n. 29 adottata nella seduta del 13 luglio 1972.

Art. 19

In attesa della organizzazione del servizio di pronto soccorso alla stregua delle disposizioni della presente legge, le spese sostenute per il funzionamento del servizio di pronto soccorso extraospedaliero dall'ent

./...



REGIONE PUGLIA

- 13 -

te ospedaliero di Castellana, per il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 1975, graveranno sul fondo di cui ai successivi articoli nei limiti dell'importo massimo del contributo erogato nel decorso esercizio 1974.

Art. 20

Per l'attuazione della presente legge è costituito un fondo annuale da iscrivere in apposito capitolo, che si istituisce, nel bilancio preventivo di ciascun esercizio.

Per l'anno 1975 il fondo è di lire duecentocinquanta milioni e viene iscritto in apposito capitolo del bilancio 1975, che si istituisce, "Fondo per il servizio regionale di pronto soccorso", con prelevamento di pari somma dal capitolo 114 (salvo definitiva numerazione) del bilancio "Fondo per l'attuazione della legge 25 agosto 1973 n. 22".

I fondi previsti dalla presente legge, non utilizzati nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzati nell'esercizio successivo.

Le leggi regionali di approvazione del bilancio regionale del 1976 e degli anni successivi provvederanno a costituire la dotazione finanziaria del fondo istituito con la presente legge, tenendo conto delle esigenze funzionali del servizio regionale di pronto soccorso.

REGIONE PUGLIA

- 14 -

Art. 21

Sono abrogati gli articoli 1, lettera c), 8, 9 e 10 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 22.

Art. 22

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli articoli 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 23

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*frs
12.4.75*

B